



N. 4535 / 14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 10/12/2013 - CC

R.G.N. 23853/2011,

Ca. 4535
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23853-2011 proposto da:

C. P.

, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 174, presso lo studio
dell'avvocato ROSANNA NIGLIO, rappresentata e difesa
dall'avvocato BIZZARRO VINCENZO giusta procura a margine del
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE
DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati DE RUVO

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 150/2001 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

GAETANO, DANIELA ANZIANO giusta procura in calce al ricorso notificato;

- resistente -

nonchè contro

BANCA D'ITALIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4423/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l'Avvocato Anziano Daniela difensore del resistente che
condivide la relazione.



Il Tribunale di Napoli con sentenza del 13 aprile 2011, rigettava l'opposizione agli atti esecutivi, proposta da C. P. divorziata da R. F. nei confronti dell'INPS e della Banca d'Italia, a fronte del mancato pagamento dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge. Ciò nel presupposto che, agendo ex art. 8 l. 898/1970, l'interessata avrebbe omesso di apporre la formula esecutiva su tutti gli atti, contemplati nella norma medesima, e non solo sulla sentenza.

Ricorre per cassazione l'opponente.
INPS e Banca d'Italia non svolgono attività difensiva..

Come è noto, l'art. 8 l. 898/1970 subordina il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o soggetto assimilato) dell'ex coniuge, in sua sostituzione quale *debitor debitoris*, all'inadempienza dell'obligato per almeno trenta giorni, alla sua messa in mora, alla notifica al terzo del provvedimento giudiziale che contempla l'assegno insieme con l'invito a versare direttamente il dovuto al creditore, ed alla comunicazione all'inadempiente della predetta notifica.

Solo alla pronuncia giudiziale dovrà essere apposta la formula esecutiva, non potendosi certo prevedere l'apposizione di essa su tutti gli altri atti della serie procedimentale. E, del resto, non solo l'art. 8 l. 898/1970 nulla dispone al riguardo, ma il predetto assunto trova conforto nell'art. 475 c.p.c., ove è previsto che la formula esecutiva possa essere apposta solo su provvedimenti giudiziali, ovvero su atti ricevuti da notaio o da pubblico ufficiale.

Erra dunque il Giudice di merito, che ha richiesto l'apposizione della formula esecutiva non solo in calce alla sentenza di divorzio, notificata al terzo (incombente ottemperato dalla ricorrente) ma pure alla costituzione in mora e all'invito al terzo a versare l'assegno direttamente alla creditrice.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

all

Roma, 10 dicembre 2013.

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature of Cinzia DIPRIMA]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 26 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Handwritten signature of Cinzia DIPRIMA]

CASSAZIONE.net